



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 14 del 12/12/2019

Ricorso dell'atleta ZILLI MASSIMILIANO per lo scioglimento del vincolo dalla Società LA PIAVE VOLLEY ASD (Cod. Fipav 06.026.0205)

La Commissione Tesseramento, composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta ZILLI MASSIMILIANO, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con PEC del 10.10.2019 l'Atleta Zilli Massimiliano chiedeva, in via amichevole, alla Società La Piave Volley Asd il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società La Piave Volley Asd non riscontrava tale richiesta, seppure regolarmente ricevuta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 8.11.2019, l'Atleta chiedeva lo scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo sportivo, adducendo le seguenti motivazioni: 1- deterioramento dei rapporti tra Atleta e Sodalizio di appartenenza; 2- disinteresse societario per la crescita dell'Atleta ed intollerabilità della prosecuzione del vincolo; 3- mancata sottoscrizione del modulo di primo tesseramento Atleti; 4- situazione personale dell'Atleta e manifesto disinteresse alla crescita tecnica degli Atleti; 5- trasloco



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 14 del 12/12/2019

abitativo della famiglia nella zona di Vittorio Veneto, vicino alla Società nella quale attualmente milita l'Atleta in prestito.

- La società La Piave Volley ASD non si costituiva nel presente procedimento.
- Nella riunione del 09.12.2019 risultavano presenti l'Atleta Massimiliano Zilli, unitamente al padre Sig. Franco Zilli e all'Avv. Eleonora Gai; nessuno per il Sodalizio. La parte ricorrente, nel richiamare quanto esposto in ricorso, precisava ulteriormente che il disinteresse del Sodalizio, nei confronti dell'Atleta, si era manifestato fin dal febbraio 2019, quando, a seguito dell'abbandono dell'Atleta, nessuno tra i dirigenti, né tra i tecnici, l'aveva più contattato e, anzi, egli era stato escluso dal gruppo Whatsapp della squadra, mezzo ufficiale per le comunicazioni agli Atleti da parte del Sodalizio.

L'Atleta specificava, inoltre, di non avere ricevuto alcuna convocazione per la presente stagione sportiva, rispetto alla quale peraltro scopriva, solo a settembre 2019 inoltrato, di essere stato trasferito in prestito ad altra Società.

- All'esito, la vertenza veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

Questa Commissione ritiene che il motivo principale di accoglimento della richiesta di svincolo dell'Atleta, assorbente invero rispetto ad ogni ulteriore doglianza dal medesimo rappresentata, consista nell'atteggiamento di disinteresse, da parte del Sodalizio, alle sue prestazioni sportive, come invero reso palese, anche, dalla mancata costituzione de La Piave Volley ASD nel presente procedimento.

Nello specifico, dalle deduzioni e precisazioni rese in udienza, è emerso come il Sodalizio, sin dal mese di febbraio 2019, abbia di fatto rinunciato non solo alle prestazioni sportive dell'Atleta ma, ancor prima, ad ogni contatto con il medesimo, come acclarato anche dal fatto che nessuno, tra i



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 14 del 12/12/2019

dirigenti e tecnici della Società, si sarebbe premurato di mantenere i rapporti con il ricorrente e di insistere affinché lo stesso riprendesse l'attività della pallavolo con il Sodalizio.

Parimenti, la circostanza che l'Atleta sia stato escluso dal canale di comunicazione usualmente utilizzato dal Sodalizio con i propri Atleti, costituisce ulteriore indice del fatto che la Società non riteneva, come non ritiene tuttora, di avvalersi ancora delle prestazioni dello stesso.

P.Q.M.

Si accoglie il ricorso e, per l'effetto, si dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo.

Viene disposta, altresì, la restituzione della tassa versata dal ricorrente.

Affissione all'Albo il 12/12/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale